

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Interpretazione autentica dell'articolo 70 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente l'inoperatività della presunzione legale ivi stabilita (cosiddetta presunzione muciana) a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151)

ONOREVOLI SENATORI. - Chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione) dell'articolo 70 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esclude l'operatività della presunzione legale ivi stabilita (cosiddetta presunzione muciana) nelle ipotesi in cui tra i coniugi sussista il regime convenzionale della separazione dei beni, la Corte costituzionale (sentenza n. 286 del 15-29 giugno 1995) ha avuto occasione di osservare:

che l'articolo 70 delle disposizioni approvate con regio decreto n. 267 del 1942 dispone: «i beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano di proprietà di lui. Il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso»;

che la presunzione legale relativa (*iuris tantum*), ivi stabilita (cosiddetta presunzione muciana), si fondava sulla circostanza che «la donna non esercitava di regola un'attività lucrativa»;

che a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), il diritto vivente (come la dottrina quasi pacifica) ha escluso l'operatività della presunzione muciana per il sopravvenuto regime patrimoniale della famiglia di comunione legale, mentre perveniva ad opposta conclusione per l'ipotesi dei regime convenzionale di separazione dei beni (salvo il caso in cui anche il coniuge del fallito fosse imprenditore);

che tuttavia, «in generale, la predetta presunzione non sembra più in sintonia con i principi della riforma del 1975 (a loro volta ispirati ai principi costituzionali) con-

siderando che è venuto meno il fondamento socio-economico di quella disparità tra i coniugi che la giustificava nei secoli passati».

La sollevata questione di legittimità costituzionale va, però, dichiarata inammissibile in quanto compete al legislatore «la scelta fra diverse soluzioni nel ridisegnare il giusto bilanciamento delle esigenze dei rapporti fra coniugi rispetto a quelle dei creditori e delle regole di mercato, potendosi riconsiderare la permanenza della giustificazione della presunzione o la sua disciplina in modo articolato rispetto ai diversi regimi patrimoniali della famiglia. Ciò rende auspicabile l'intervento legislativo, finalizzato ad un razionale riordino della materia, inteso ad armonizzare questo delicato aspetto della legge fallimentare ai principi ispiratori della riforma del 1975, eliminando gli inconvenienti lamentati, tenendo presenti gli altri ordinamenti europei e considerando in ogni caso i principi costituzionali sulla libertà dei coniugi e sulle esigenze di quel nucleo familiare che la Costituzione ha voluto chiaramente privilegiare».

Conseguenziale alla citata sentenza della Corte costituzionale risulta, quindi, il presente disegno di legge .

Con norma di interpretazione autentica, l'articolo unico stabilisce, infatti, che la «presunzione muciana» non è operativa a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975).

La soluzione radicale prospettata discende dalla incompatibilità tra presunzione e riforma - che è stata accertata dalla Corte costituzionale - e risulta coerente con l'interpretazione, accolta dalla più recente giurisprudenza della nostra Corte suprema di Cassazione (sentenze n. 13149 del 1995 e 2272 del 1996), nonchè con il panorama comparatistico europeo.

La stessa «presunzione muciana», infatti, risulta già abolita nell'ordinamento francese, mentre un istituto analogo è stato ritenuto in contrasto con una norma (l'articolo 6, comma 1, della Legge fondamentale) corrispondente all'articolo 31 della nostra Costituzione - dalla Corte costituzionale tedesca.

Peraltro il difetto di qualsiasi fonte autonoma di reddito, da parte del coniuge del

fallito, non rappresenta più la regola, ma risulta meramente eventuale. Come tale, non può costituire «fondamento socio-economico» di presunzione legale, sia pure relativa, ma può tuttavia concorrere a fondare presunzioni semplici (*praesumptio hominis*), «lasciate alla prudenza del giudice» (articolo 2729 codice civile), con efficacia probatoria non dissimile da quella della «presunzione muciana».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 70 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si interpreta nel senso che la presunzione legale ivi stabilita non è operativa a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151.